

# Il rischio professionale e l'obbligo assicurativo

Le responsabilità del professionista  
e le tutele assicurative



# 1. La responsabilità professionale

- La professione di Ingegnere rientra fra le Professioni Intellettuale riservate, ossia caratterizzate da:
  - Specifica formazione
  - Autonomia, libertà e discrezionalità nello svolgimento dell'attività professionale
  - Personalità della prestazione professionale

Da tali caratteristiche discende che in linea generale (e salvo specifiche pattuizioni con il singolo cliente) Ingegneri e Architetti hanno una

**RESPONSABILITA' DIRETTA, PERSONALE E ILLIMITATA**

# L'Ingegnere deve svolgere l'incarico professionale improntando la propria attività alle seguenti caratteristiche:

- **PRUDENZA**: condotte improntate a saggezza e previdenza, atte a garantire il cliente contro l'eventualità di pericoli e di danni
- **DILIGENZA**: ossia con l'impegno necessario per adempiere puntualmente l'obbligazione assunta con CURA, SCRUPOLO E PRECISIONE.

Art. 1176 c.c. «Nell'adempire l'obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.»

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata (cosiddetta DILEGNZA PROFESSIONALE)

- **PERIZIA**: ossia con condotte caratterizzate da competenza specialistica adeguata, associata ad un'adeguata padronanza di livello tecnico della materia trattata. Secondo la giurisprudenza a tal fine risultano parametri significativi la formazione e l'aggiornamento continui



# Le diverse tipologie di responsabilità professionale

1. **CIVILE**: deriva dall'aver cagionato un danno a terzi con una condotta non diligente, imprudente o imperita. Comporta l'obbligo di provvedere al risarcimento del danno che sia eziologicamente riconducibile alla condotta
2. **AMMINISTRATIVA**: deriva dall'aver cagionato un danno alla P.A. o dalla violazione di norme della P.A. Può comportare sia l'obbligo del risarcimento del danno sia l'irrogazione di una sanzione amministrativa.  
**IMPORTANTE: VERIFICARE CHE SIA PREVISTA NELLA POLIZZA RC**
3. **DISCIPLINARE**: deriva dall'infrazione delle norme del codice deontologico e comporta l'irrogazione di una sanzione disciplinare graduata in relazione alla gravità della violazione
4. **PENALE**: deriva dall'aver commesso un reato, un delitto o una contravvenzione. Comporta pena detentiva o una pena pecuniaria (multa o ammenda)



## Responsabilità civile

1. **CONTRATTUALE**: deriva dall'inadempimento di un obbligo contrattuale e obbliga al risarcimento del danno. A riguardo bisogna ricordare che: 1) l'onere della prova è a carico del professionista (art. 1218 c.c.); 2) la prescrizione dell'azione è quella ordinaria (10 anni, ex art. 2946 c.c.,)
2. **EXTRACONTRATTUALE**: deriva dall'aver commesso un fatto illecito (commissivo od omissivo) e obbliga al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.: 1) onere della prova a carico del danneggiato (art. 2697 c.c.); 2) prescrizione di anni 5 (art. 2947 c.c.)
  - La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento in cui la condotta colposa è conosciuta o conoscibile dal danneggiato (art. 2935 c.c.)
  - Per il progettista e il D.L. la prescrizione va computata dal momento in cui il danno si manifesta

# Responsabilità civile extracontrattuale

Insorge se coesistono 3 elementi:

1) Condotta colposa o dolosa; 2) nesso causale tra condotta e danno; 3) danno

**LA CONDOTTA COLPOSA è comprensiva delle ipotesi di:**

- Negligenza: disattenzione, insufficiente impegno o sollecitudine
- Imprudenza: avventatezza nell'agire senza valutare i rischi e le conseguenze delle scelte professionali
- Imperizia: insufficiente preparazione tecnica

**COLPA GRAVE** (grave imprudenza, grave negligenza o grave imperizia)

- 1) Art. 1900 c.c.: la colpa grave è assicurabile solo con patto speciale
- 2) Art. 2236 c.c.: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

## Alcuni rischi penali professionali

- 1) **Lesioni personali o omicidio colposo** (aggravati se commessi in violazione delle norme antifortunistiche)
- 2) **Abuso edilizio** (es: il D.L. che non denunci un abuso o non si dimetta ne diventa corresponsabile, cioè ne risponde in concorso)
- 3) **Disastro colposo o rovina di edifici** (l'attività del Progettista e D.L. e Collaudatore strutturale rileva anche ai fini dell'incolumità pubblica)
- 4) **Ruoli con posizioni di garanzia** (asseverazione in DIA, SCIA, CILA, rilascio di certificazioni, perizie giurate, prevenzione incendi, collaudo, CTU ecc.)
- 5) **Danno ambientale** (VIA, VAS, inquinamento, trattamento rifiuti, alterazione del patrimonio naturale ecc.)



## **2. L'OBBLIGO ASSICURATIVO**

### 1. D.P.R. 137/2012 art. 5:

*«Il professionista è tenuto a stipulare IDONEA assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, compresa l'attività di custodia dei documenti ricevuti dal cliente»*

*«Il professionista deve rendere noti al cliente all'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni successiva variazione»*

**La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare**





## Segue L'OBBLIGO ASSICURATIVO

### 2. I CHIARIMENTI DEL CENTRO STUDI CNI

«L'obbligo assicurativo vale solo per gli iscritti agli ordini professionali che esercitano la professione in modo EFFETTIVO e IN FORMA AUTONOMA»

- L'iscrizione all'ordine non fa scattare di per sé l'obbligo di dotarsi di polizza professionale
- L'esercizio della professione in forma esclusivamente dipendente (pubblico o privato) esonera dall'obbligo di fornirsi di polizza assicurativa
- Sussiste l'obbligo anche per chi eserciti l'attività esclusivamente in favore di altri professionisti senza incarico diretto dal cliente finale
- Nel caso il professionista eserciti l'attività esclusivamente in qualità di socio di società o studio associato è sufficiente che sia assicurata la società o lo studio associato
- - Sono soggetti all'obbligo anche i professionisti che svolgono attività di docenza o consulenza in forma libero-professionale

## 3. LA POLIZZA RC PROFESSIONALE

Abbiamo essenzialmente due modelli:

- 1) **Polizze a rischi nominati**: è coperto solo quanto espressamente indicato (struttura complessa, con elenchi di garanzie incluse, ruoli, tipologie di opere, tipologie di danni)
- 2) **Polizze ALL RISK**: è coperto tutto quanto non espressamente escluso (struttura semplice con esclusioni riportate in un unico articolo)

## MASSIMALI E SOTTOLIMITI

**MASSIMALE**: massimo indennizzo che la Compagnia di Assicurazione garantisce, ed è riferito ad un determinato periodo assicurativo e ad ogni singolo sinistro che possa verificarsi durante il periodo assicurativo di riferimento

**SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO**: riduzione del massimale di polizza operante limitatamente a determinate garanzie.

- 1) **La polizza non deve avere sottolimiti di indennizzo**
- 2) I sottolimiti di indennizzo sono spesso strategicamente collocati all'interno delle singole garanzie, laddove il rischio è più elevato o più frequente (e sono particolarmente insidiosi nelle c.d. «Polizze a rischi nominati)



## FRANCHIGIE E SCOPERTI

**FRANCHIGIA**: importo fisso prestabilito che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza

**SCOPERTI**: importo % del danno che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile

- La polizza assicurativa deve prevedere una **FRANCHIGIA BASE BASSA** e prevedere eventualmente franchigie più alte a fronte di sconti importanti
- **La polizza non deve prevedere scoperti**



## SOTTOLIMITI E SCOPERTI

- 1) Solitamente sono presenti nelle polizze a rischi nominati (danno alle opere progettate e dirette, mancata rispondenza delle opere all'uso, mancato rispetto di norme e regolamenti, interruzione/sospensione attività o mancato/ritardato inizio, Responsabilità ex D.Lgs 81/08)
- 2) Attenzione alla clausola **CONTINUOUS COVER**. Es: «è inteso che su ogni reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'assicurato lo scoperto del 20% del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia più alta fra quella applicabile ai sensi del presente contratto e quella applicabile secondo il contratto in essere nel momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza delle predette situazioni e circostanze»

**IN DEFINITIVA**· la polizza deve coprire tutte le ATTIVITA' tutti i RUOLI e le OPERE a cui il professionista è abilitato da leggi e regolamenti



## ATTENZIONE

- 1) alle polizze che nella copertura base coprono solo alcuni ruoli: ad esempio solo il ruolo di Progettista e/o D.L. e/o Collaudatore;
- 2) alle polizze che coprono solo determinate tipologie di danni: es solo danni materiali e corporali;
- 3) alle polizze che coprono soltanto determinate tipologie di attività;
- 4) alle opere che coprono solo determinate opere inseriscono un valore massimo per singola opera
- 5) alle imitazioni inserite nelle garanzie a copertura delle singole attività. ai sottolimiti di indennizzo. agli scoperti. ai limiti sulla tipologia dei danni concretamente risarcibili



## I DANNI

- 1) **CORPORALI**: lesioni personali, infermità o morte di persone
- 2) **MATERIALI**: distruzione o rovina di edifici, deterioramento o perdita, riferito sia a cose che animali. NB: verificare che il danno alle opere progettate e/o dirette non sia escluso o limitato a gravi difetti
- 3) **PATRIMONIALI**: pregiudizio economico diverso dal danno corporale e materiale. NB: verificare che la copertura non sia limitata al DANNO PATRIMONIALE DIRETTO (con esclusione del danno patrimoniale indiretto e/o consequenziale). Es.: «è escluso ogni pregiudizio economico che non sia la conseguenza di lesioni personali o danneggiamento di cose»
- 4) **NON PATRIMONIALE**: lesione della sfera psichica della persona (danno esistenziale, danno biologico, danno morale o altre definizioni che di volta in volta la Cassazione «crea»)



## ESCLUSIONI

Le esclusioni dovrebbero essere limitate a;

1) **FATTISPECIE NON ASSICURABILI PER LEGGE**: a) fatti noti al momento della stipula; b) assicurato non abilitato; c) multe, ammende e sanzioni direttamente inflitte all'assicurato; d) dolo dell'assicurato; e) fallimento dell'assicurato

2) **FATTISPECIE CHE PRESSOCHE' TUTTE LE COMPAGNIE SI RIFUTANO DI ASSICURARE**: a) inquinamento lento e graduale; b) radiazioni nucleari, guerra e terrorismo; c) muffa tossica e amianto; d) incarichi gratuiti (su quest'ultimo punto ci sono tuttavia margini di trattativa ed è possibile inserire apposite clausole)





# REGIME TEMPORALE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1) REGIME «LOSS OCCURRENCE»: la polizza copre le richieste di risarcimento conseguenti a condotta colposa posta in essere NEL PERIODO DI VALIDITA' DELLA POLIZZA (a prescindere da quando pervenga la richiesta di risarcimento)

2) REGIME «CLAIMS MADE» («per richiesta fatta», modello anglosassone): la polizza copre LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO che abbiano TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE:

A) La richiesta di risarcimento sia stata AVANZATA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE;

B) LA CONDOTTA COLPOSA CHE HA CAGIONATO IL DANNO SIA AVVENUTA NEL PERIODO DI ASSICURAZIONE O NEL PERIODO DI RETROATTIVITA' PATTIZIAMENTE STABILITO FRA L'ASSICURATO E LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E

Attualmente pressoché tutte le polizze sono «claims made»



## I TRE MOMENTI DEL SINISTRO

- 1) CONDOTTA COLPOSA (omissiva o commissiva) deve essere stata posta in essere nel periodo di polizza o nel periodo di retroattività. **ATTENZIONE ALLE RETROATTIVITA' LIMITATE.** La retroattività deve essere estesa a tutto il periodo pregresso, a partire dall'inizio dell'attività libero professionale (RETROATTIVITA' ILLIMITATA)
- 2) MANIFESTAZIONE DEL DANNO
- 3) RICHIESTA DI RISARCIMENTO (deve avvenire nel periodo di assicurazione): attenzione alle polizze scadute e non rinnovate. **IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEVE STIPULARSI UNA C.D. POLIZZA POSTUMA O ULTRATTIVA**



## POSTUMA

Si tratta dell'estensione (pattizia) della copertura assicurativa al periodo successivo alla scadenza della polizza, in cui le richieste di risarcimento sono in copertura purché le stesse siano riferite a condotte colpose poste in essere prima della scadenza della polizza.

Può essere richiesta solo in caso di **CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA'** (per cessazione volontaria dell'attività, morte, scioglimento studi associati)

In caso di **MORTE** dell'assicurato spesso è previsto un periodo di postuma gratuito, di durata variabile da polizza a polizza, ma deve essere richiesto dagli eredi dell'assicurato

**ATTENZIONE: verificare che la polizza preveda già CONDIZIONI E PREMI DELLA POSTUMA**



## La responsabilità solidale

Si tratta dei casi in cui più soggetti sono chiamati a rispondere dello stesso danno.

In tali ipotesi il danneggiato può esigere l'intero risarcimento da uno qualsiasi dei responsabili in via solidale (che ha poi diritto di rivalsa sugli altri coobbligati)

Se la condanna non precisa diversamente, le quote di responsabilità si presumono uguali

**IN OGNI CASO LA POLIZZA DEVE RISPONDERE DI TUTTO QUANTO DOVUTO ALL'ASSICURATO**

**GIURISPRUDENZA.....**



## Giurisprudenza

- 1) *«In caso di danni per cattiva esecuzione delle opere la responsabilità tra il direttore dei lavori e l'appaltatore è in solido, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazione di norme giuridiche diverse» (Cass. 18521/2016)*
- 2) Anche il CNI con circolare 804 del 10.10.2016 ha richiamato l'attenzione di tutti gli iscritti sull'importanza di verificare che la polizza RC professionale oltre alla parte di responsabilità propria dell'assicurato, anche l'eventuale quota di responsabilità aggiuntiva che possa derivare da un vincolo di solidarietà con altri soggetti



## ESEMPI

- 1) **NO A CLAUSOLE CON Vincolo di solidarietà:**  
*«L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altri professionisti»*
- 2) **SI A CLAUSOLE CHE PREVEDANO** *«Fermo restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni di cui alla presente polizza, nel caso in cui l'assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti, l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'assicurato, fermo restando il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili»*

# La GESTIONE DEI SINISTRI

## 1) LA DENUNCIA DEL SINISTRO

**COSA DEVE ESSERE COMUNICATO ALL'ASSICURAZIONE:** sostanzialmente la richiesta di risarcimento pervenuta, con l'indicazione di tutte le circostanze del caso (inoltrare materialmente la denuncia ricevuta)

**QUANDO:** il prima possibile e prudenzialmente entro i termini di polizza (se non è previsto un termine valgono i 3 gg previsti dal c.c). Non si tratta di termini decadenziali, ma la tardività può influire sull'ammontare del danno risarcibile

**A CHI:** Compagnia assicurativa (se del caso anche broker)

**COME:** raccomandata r/r, o da pec a pec (no via fax o posta ordinaria, problemi probatori)



## CLAUSOLE PARTICOLARI

### 1) DEEMING CLAUSE

Possibilità di denunciare all'Assicuratore anche le CIRCOSTANZE suscettibili di causare una richiesta di risarcimento. Ciò comporta che eventuali richieste di risarcimento conseguenti o riconducibili alle circostanze segnalate in corso di polizza saranno in copertura anche a polizza scaduta

### 2) CONTINUOUS COVER CLAUSE

Prevede l'obbligo dell'Assicuratore di tenere in copertura un sinistro dovuto a circostanze note anteriormente alla decorrenza della polizza e non denunciate in precedenza a patto che tali circostanze si siano verificate in costanza di copertura





## **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO**

- 1) Fornire all'Assicuratore tutte le informazioni/documenti utili e cooperare alla gestione del sinistro
- 2) Non ammettere responsabilità senza il consenso degli assicuratori
- 3) Non concordare l'entità del risarcimento senza il consenso degli assicuratori
- 4) In generale non pregiudicare i diritti degli assicuratori (anche i diritti di rivalsa)



# **GESTIONE DELLA DIFESA E SOPPORTAZIONE DELLE SPESE LEGALI**

- 1) L'assicurato deve poter mantenere la gestione della propria vertenza: attenzione alle polizze in cui la compagnia si riserva il diritto di assumere la gestione della causa in qualsiasi momento e fintanto che ne abbia interesse
- 2) I costi e le spese per resistere alla richiesta di risarcimento sono a carico degli Assicuratori ex art. 1917 c.c. (e devono essere anticipati in corso di causa)
- 3) Il massimale per i costi e le spese di lite è pari al 25% del massimale di polizza, in aggiunto allo stesso e senza applicazione di franchigie e scoperti
- 4) **ATTENZIONE:** clausole con le quali la Compagnia non riconosce spese per legali e tecnici che non siano da essa stessa designati; polizze che prevedono l'obbligo di arbitrato per la soluzione dei contenziosi fra compagnia e assicurato



## CONTATTI

Prof. Avv. Vincenzo Ansanelli

Mail: [avv.ansanelli@svslex.it](mailto:avv.ansanelli@svslex.it)

Tel: 0721.856172

Fano, Via Einaudi n. 24